



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 2 del 19/03/2025

#### **OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUARTA**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **21:05** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Presente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Presente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Presente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCONE VITO	Consigliere	Presente

Presenti N. 17 Assenti N. 0

Partecipa alla seduta il Segretario generale Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Clementi Francesco, Ancone Vito, Gravina Gianni.



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Beddini Davide, Capuano Alessia, Albanese Chiara.

E' presente altresì la dott.ssa Chiara Siligardi.

Deliberazione n. 2 del 19.3.2025

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE GIURISDIZIONALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, che testualmente recita: *“Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio..”* ;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2025-2027 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 e i relativi allegati;

DATO ATTO che la società A.E. s.r.l. ha agito in giudizio contro il Comune di Rubiera per l'annullamento degli atti con i quali l'Ente, in applicazione della L.R. Emilia Romagna n. 5 del 2013 e della Determinazione Regionale n. 831 del 2017 in materia di “ludopatia”, ha provveduto alla mappatura dei luoghi sensibili del territorio comunale, disponendo conseguentemente la chiusura della sala giochi e/o sala scommesse sita in Viale Matteotti n. 1/d in quanto ubicata a distanza inferiore di 500 metri dal luogo sensibile scuola primaria De Amicis;

RICHIAMATA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale-Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 10 febbraio 2022 n.29, che ha respinto il ricorso n. 295/2018 R.G. proposto dalla società A.E. srl contro il Comune di Rubiera;

CONSIDERATO che la sentenza sopra richiamata ha ritenuto legittimi i provvedimenti emanati dal Comune - che obbligavano la società a delocalizzare la sala giochi scommesse ovvero a chiuderla - e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controparte costituita, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

PRESO ATTO che:

- la società A.S.r.l. quale società incorporante della società A.E.s.r.l., ha proposto impugnazione con appello contro il Comune di Rubiera per l'annullamento o la riforma della sentenza sopra



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

richiamata del T.a.r. - Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 10 febbraio 2022 n.29;

- il Comune ha resistito, costituendosi in giudizio, e ha chiesto che l'appello fosse respinto;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, Sezione Quarta, del 27 marzo 2024, n.03013/2022 REG.RIC., relativa al ricorso proposto dalla società A. S.r.l. contro il Comune di Rubiera per l'annullamento o la riforma della sentenza del T.a.r.;

VERIFICATO che la sentenza predetta:

- accoglie il ricorso contro la sentenza di I grado (TAR Emilia-Romagna, sez. di Parma, n. 295/2018 R.G.) e annulla i provvedimenti del Comune nella sola parte in cui, ritenendo la sala giochi gestita dall'appellante A. S.r.l. situata a distanza non consentita dal luogo sensibile scuola primaria De Amicis, ne ordinano la delocalizzazione ovvero la chiusura;

- condanna il Comune di Rubiera a rifondere alla società A. S.r.l. le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre al rimborso spese forfettario ed accessori di legge, se dovuti;

RICORDATO che:

- la sentenza predetta ha carattere di originalità in particolare nella parte in cui accoglie la tesi della società appellante quando – semplificando - spiega che la distanza minima della sala scommesse è da calcolarsi passando dalle strisce pedonali, allungando dunque il percorso al fine di rispettare al meglio il codice della strada;

- sono diverse le azioni intraprese dal Comune di Rubiera in merito alla lotta alle ludopatie o, meglio, azzordopatie, anche attraverso strumenti incentivanti come l'esenzione del canone occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi che scelgono di non ospitare slot machine;

- nel solco di questo impegno, il Sindaco ha avuto modo di ribadire, in una audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia il 6 febbraio u.s., anche in veste di responsabile regionale dell'Anci in materia, la necessità di addivenire ad una normativa nazionale che sostituisca, sì, le iniziative legislative regionali, cosa opportuna per uniformità e forza del diritto. Tuttavia, anche alla luce delle più recenti indagini condotte in merito - che individuano per il nostro solo Comune un aumento del volume di scommesse pari ad 8 milioni di euro in un anno – è fondamentale che Parlamento e Governo fissino nuove norme che siano tuttavia più restrittive delle attuali norme regionali, poiché il costo sociale del dilagare delle dipendenze dall'azzardo ricade sulle famiglie, sulle comunità e sui Comuni, mentre gli utili vanno solo al "banco" che è rappresentato dai Concessionari e dallo Stato, che certo non può lucrare sulla salute delle persone;

RICHIAMATO l'art. 194 comma 1 del TUEL che, come sopra ricordato, testualmente recita: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

EVIDENZIATO che il credito in oggetto vantato dalla società è certo (giacché ne è stato determinato l'ammontare nella sentenza), liquido (in quanto ha assunto la natura di debito di valuta) ed esigibile (atteso che dal momento della esecutività della statuizione del giudice, vengono meno le condizioni ostative al pagamento della somma al creditore);

CONSIDERATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste ed è contenuta nella statuizione del Giudice, ma di ricondurre al sistema di bilancio, per salvaguardarne gli equilibri, un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RICHIAMATA la deliberazione n. 40/2022/PAR della Corte Conte Sezione Regionale di controllo della Lombardia nella parte in cui si afferma, riprendendo quanto già statuito da altre Sezioni della Corte Conti il seguente principio di diritto: “*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento*”;

VISTO che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'Organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

PRESO ATTO che:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata condanna il Comune di Rubiera a rifondere alla A. S.r.l. le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre al rimborso spese forfettario ed accessori di legge, se dovuti.

- si rende necessario restituire alla società A. SRL l'importo di € 1.000,00 versato a favore del Comune di Rubiera dopo la sentenza di soccombenza pronunciata dal T.A.R.;

RITENUTO, pertanto di dover procedere al riconoscimento delle seguenti somme da liquidare a favore della società A. S.r.l.:

- € 5.980,00 rimborso onorari + € 1.315,60 Iva al 22%

- € 2.625,00 rimborso spese anticipate fuori campo Iva ai sensi dell'art. 15 DPR 672/1973, per un totale di **€ 9.920,60**;

ATTESO che le regolazioni contabili derivanti dalla predetta sentenza saranno assunte con provvedimento di variazione di bilancio approvato in data odierna con atto successivo;

RICHIAMATO infine che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 1<sup>^</sup> Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Comunità, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del Testo unico;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Gruppo De Vita Sindaco), astenuti n. / , espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale

## DELIBERA

1. di prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, Sezione Quarta, del 27 marzo 2024, n.03013/2022 REG.RIC, che accoglie il ricorso proposto dalla società A. S.r.l. quale società incorporante della società A.E.s.r.l., contro il Comune di Rubiera e che condanna il Comune di Rubiera a rifondere alla A. S.r.l. *“le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, se dovuti”*;

2. di prendere atto che si rende necessario restituire alla società A.E. srl l'importo di € 1.000,00 versato a favore del Comune di Rubiera in attuazione di quanto stabilito dalla sentenza di soccombenza pronunciata dal T.A.R. Emilia-Romagna;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

3. di prendere atto che le somme complessive dovute dal Comune di Rubiera, sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza menzionata e delle comunicazioni ricevute ed in atti all'Ente, sono quantificate negli importi seguenti:

€ 5.980,00 rimborso onorari + € 1.315,60 Iva al 22%;

€ 2.625,00 rimborso spese anticipate fuori campo Iva ai sensi dell'art. 15 DPR 672/1973, per un totale complessivo a carico del Comune di Rubiera pari ad **€ 9.920,60**;

4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla predetta sentenza esecutiva, riferito alle spese di giudizio, oltre a rimborso spese forfettario ed accessori di legge, per un importo totale pari ad **€ 9.920,60**;

5. di dare atto che le regolazioni contabili derivanti dalla predetta sentenza saranno assunte con provvedimento di variazione di bilancio approvato in data odierna con atto successivo;

6. di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere all'accertamento dell'entrata, all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;

7. di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Gruppo De Vita Sindaco), astenuti n. /;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Funzionario responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Comunità, dott.ssa Angela Ficarelli;

che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---